**N. 04726/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 07867/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2012, proposto da:

Rd S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto presso Francesco Altieri in Roma, via Ridolfino Venuti, 42;

*contro*

Comune di Vieste, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fusillo, con domicilio eletto presso Luca Senatori in Roma, via Sant'Agatone Papa, 34;

*nei confronti di*

Societa' Almado S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina, Marco Vitone, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;  Soc. Lillo Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sellitto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00791/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione cambio di destinazione d'uso a commerciale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vieste e di Societa' Almado S.R.L. e di Soc. Lillo Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Giovanni D'Innella, Michele Fusillo, Pasquale Medina e Giovanni Sellitto;

Considerato che l’appello avverso l’ordinanza di diniego di misura cautelare non appare fondato, posto che il danno lamentato non appare assumere il profilo della gravità, anche in ragione del recente avvio delle attività (sia dell’appellante, sia di controparte);

Ritenuto, peraltro, che i contrapposti interessi rappresentati dalle parti possono trovare giusta considerazione attraverso una rapida definizione nel merito della presente controversia, a tal fine invitando il Tribunale alla fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7867/2012).

Invita il TAR per la Puglia , sez. III, alla fissazione della udienza pubblica per la definizione nel merito della presente controversia.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)